SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 novembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 novembre 1995, n. 455.

Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 370, recante trasferimento all'AIMA di fondi per corrispondere agli impegni nei confronti dell'Unione europea, relativi ai prelievi nel settore lattiero-caseario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repùbblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° settembre 1995, n. 370, recante trasferimento all'AIMA di fondi per corrispondere agli impegni nei confronti dell'Unione europea, relativi ai prelievi nel settore lattiero-caseario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli*: DINI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n 3086):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (LUCHETTI) il 4 settembre 1995.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 6 settembre 1995, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 settembre 1995.

Esaminato dalla XIII commissione il 20 settembre 1995.

Esaminato in aula e approvato il 5 ottobre 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 2169):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 6 ottobre 1995, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 ottobre 1995.

Esaminato dalla 9ª commissione il 19, 24 ottobre 1995.

Esaminato in aula e approvato il 25 ottobre 1995.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1° settembre 1995, n. 370, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 4 settembre 1995.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 18, è ripubblicato il testo del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 370, corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

95G0499

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1995, n. 456.

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare l'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di istituire mense ed asili nido per i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria e di stabilire modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi concernenti il Corpo di polizia penitenziaria

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio nel Corpo di polizia penitenziaria in applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni, sempre che abbia prestato lodevole servizio. Per i restanti posti si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Si applicano i commi 3 e 5 per quanto riguarda il termine di presentazione della domanda, la verifica dei requisiti necessari, la nomina, l'immissione in ruolo ed il corso di formazione.

3. Per i posti restanti dopo l'applicazione del comma 2 si provvede mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità, che ne facciano domanda ai sensi del decreto interministeriale di cui al comma 6. Gli interessati, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente immessi nel ruolo degli agenti, purché abbiano prestato lodevole servizio. Il corso di formazione per tale personale ha la durata di un mese e può essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione.

4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 per le assunzioni di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, così come modificata dal comma 1, e comunque non oltre il limite delle vacanze esistenti nei ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto fino al 31 dicembre 1997. Sono comunque fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali già in atto, nonché le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3 e 5 sono formate distinte graduatorie secondo i criteri stabiliti da un decreto interministeriale da emanarsi entro il 30 gennaio 1996, d'intesa tra il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande ed è costituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un'apposita commissione per gli accertamenti psicofisici.

7. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e, rispettivamente, con il Ministro delle finanze o della difesa, può disporre, con proprio decreto, che i corsi di formazione previsti dal presente articolo si svolgano presso strutture e con personale delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali di ciascuna amministrazione.

8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 31 dicembre 1996, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Le idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purché non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

9. Fermo quanto disposto dall'articolo 19, commi 2 e 3, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, devono essere interpretate nel senso che sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria soltanto gli oneri finanziari derivanti dalla istituzione, dal funzionamento e dalla gestione della mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Le spese per la somministrazione dei generi alimentari fanno carico al personale che usufruisce del servizio di mensa.

10. In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli dei propri dipendenti, l'Amministrazione penitenziaria può stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido di strutture pubbliche o private, sempre che risulti conveniente e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari situazioni territoriali.

Art. 2.

Disposizione sull'inquadramento del personale di polizia penitenziaria e sulle modalità di traduzione dei detenuti

1. Nell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «a norma dell'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 7,».

2. Le modalità per la graduale cessione del servizio di traduzioni dei detenuti e degli internati dall'Arma dei

carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo della polizia penitenziaria, da attuarsi progressivamente a decorrere dal 10 aprile 1996, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro il mese di dicembre 1995.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno finanziario 1996 e in lire 54.933 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e,* ad interim, *Ministro di grazia e giustizia*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* DINI

95G0497

DECRETO-LEGGE 3 novembre 1995, n. 457.

Disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, in materia di diritti aeroportuali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I termini di cui al comma 1, primo periodo, ed al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti al 30 aprile 1996.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0501

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 1995.

Integrazione nelle strutture ospedaliere che costituiscono l'Azienda complesso ospedaliero di Siena, già individuato quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 aprile 1994, del presidio ospedaliero S. Maria della Croce di Montalcino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera;

Considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, il Ministro della sanità formula le proprie proposte sulla base delle indicazioni a tal fine fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1993, 23 aprile 1993, 14 giugno 1993, 31 agosto 1993, 12 aprile 1994 e del 17 gennaio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, del 10 aprile 1993, del 29 aprile 1993, del 24 luglio 1993, del 24 febbraio 1994, del 25 ottobre 1994 e del 24 marzo 1995;

Considerato che la regione Toscana ha richiesto di includere l'ospedale S. Maria della Scala di Montalcino (Siena) nell'ambito dell'Azienda complesso ospedaliero di Siena;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Il presidio ospedaliero S. Maria della Croce di Montalcino (Siena), viene integrato nelle strutture ospedaliere che costituiscono l'Azienda complesso ospedaliero di Siena, già individuato quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 aprile 1994.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 354

95A6448

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 1995.

Individuazione dell'ente ospedaliero «Ospedali Galliera» di Genova quale ospedale di rilievo nazionale di alta specializzazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera;

Considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, il Ministro della sanità formula le proprie proposte sulla base delle indicazioni a tal fine fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1993, 23 aprile 1993, 14 giugno 1993, 31 agosto 1993, 12 aprile 1994 e del 17 gennaio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, del 10 aprile 1993, del 29 aprile 1993, del 24 luglio 1993, del 24 febbraio 1994, del 25 ottobre 1994 e del 24 marzo 1995;

Tenuto conto che il Ministro della sanità ha proposto di individuare, in conformità con la indicazione della regione Liguria l'e.o. Ospedali Galliera di Genova;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

È individuato quale ospedale il rilievo nazionale e di alta specializzazione il seguente ospedale:

Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione:

Regione	Presidio ospedaliero
Liguria	e.o. «Ospedali Galliera» di Genova

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 353

95A6449

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 1995.

Individuazione dell'ospedale «Fatebenefratelli e oftalmico» di Milano quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera;

Considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, il Ministro della sanità formula le proprie proposte sulla base delle indicazioni a tal fine fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1993, 23 aprile 1993, 14 giugno 1993, 31 agosto 1993, 12 aprile 1994 e del 17 gennaio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale,* rispettivamente, del 10 aprile 1993, del 29 aprile 1993, del 24 luglio 1993, del 24 febbraio 1994, del 25 ottobre 1994 e del 24 marzo 1995;

Tenuto conto che il Ministro della sanità ha proposto di individuare ai predetti fini, in conformità con la indicazione della regione Lombardia l'ospedale «Fatebenefratelli e oftalmico» di Milano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1995;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

È individuato quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, da costituire in azienda ospedaliera, il seguente ospedale della regione Lombardia:

ospedale «Fatebenefratelli e oftalmico» di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 355

95A6447

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 ottobre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Roca Ortega Meritxell presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessata è in possesso di un diploma di laurea italiana;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Roca Ortega Meritxell, nata a Barcellona (Spagna) il 15 dicembre 1969, cittadina spagnola, *de licenciado en Derecho,* è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale che consisterà in un colloquio sulla deontologia professionale ed i diritti e doveri del procuratore legale.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 17 ottobre 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A6531

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 ottobre 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Albatros a responsabilità limitata» già «Albatros - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 giugno 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa sociale Albatros a responsabilità limitata» già «Albatros - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa sociale Albatros a responsabilità limitata» già «Albatros - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito notaio dott.ssa Antonella Neroni Aita in data 11 gennaio 1985, rep. n. 3436, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Mario Montalcini, nato a Torino il 20 luglio 1963 ed ivi residente in Lungo Po Diaz, 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A6500

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 ottobre 1995.

Individuazione del modello di registro da tenersi da parte dei gestori dei centri di raccolta e di vendita dei veicoli a motore e dei loro rimorchi cessati dalla circolazione e da alienare o da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che reca norme relative agli obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'art. 264 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione l'individuazione del modello di registro da tenersi da parte dei gestori dei centri di raccolta e di vendita dei veicoli a motore e dei loro rimorchi cessati dalla circolazione e da alienare o da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami;

Ritenuta la necessità di procedere all'individuazione del modello del registro di cui in premessa;

Decreta:

Articolo unico

1. Il registro da tenersi da parte dei gestori dei centri di raccolta e di vendita dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, cessati dalla circolazione e da alienare o da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami è costituito da duecento fogli, conformi all'allegato al presente decreto, tra loro legati, numerati e timbrati ciascuno dalla locale questura secondo le modalità di cui all'art. 264, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Il frontespizio del registro deve recare il numero progressivo.

2. I registri di cui al comma 1, ordinati per numero progressivo, dovranno essere tenuti presso i centri di raccolta ed esibiti ad ogni richiesta delle autorità addette al controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1995

Il Ministro: CARAVALE

QPRO2/REGDEMO1 ALLEGATO AL D.M. 16 OTT. 1995

DATI DELL'INTESTATARIO DEL VEICOLO

COGNOME E NOME, O DENOMINAZIONE SOCIETA'

DATA DI NASCITA | LUOGO DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

COMUNE DI RESIDENZA | PROVINCIA (sigla)

VIA E NUMERO CIVICO

TIPO DI DOCUMENTO | NUMERO | DATA RILASCIO | RILASCIATO DA

DATI DELL'INCARICATO DALL'INTESTATARIO (ove ricorra)

COGNOME E NOME, O DENOMINAZIONE IMPRESA DI CONSULENZA

DATA DI NASCITA | LUOGO DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

COMUNE DI RESIDENZA | PROVINCIA (sigla)

VIA E NUMERO CIVICO

TIPO DI DOCUMENTO | NUMERO | DATA RILASCIO | RILASCIATO DA

DATI DEL VEICOLO

TARGA | NUMERO DI TELAIO | DATA DI PRESA IN CARICO

DATA CONSEGNA TARGHE E DOCUMENTI AL P.R.A. | ESTREMI DELLA RICEVUTA DEL P.R.A.

TIPO DI INTERVENTO (demolizione, smontaggio, vendita) | DATA DELL' INTERVENTO

DATI DELL'ACQUIRENTE DEL VEICOLO (ove ricorra)

COGNOME E NOME, O DENOMINAZIONE SOCIETA'

DATA DI NASCITA | LUOGO DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

COMUNE DI RESIDENZA | PROVINCIA (sigla)

VIA E NUMERO CIVICO

TIPO DI DOCUMENTO | NUMERO | DATA RILASCIO | RILASCIATO DA

FIRMA DELL'INTESTATARIO, O INCARICATO | FIRMA DELL'AUTODEMOLITORE

95A6450

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 ottobre 1995.

Autorizzazione all'istituto di clinica chirurgica generale dell'Universitàdegli studi di Bari ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1992 con il quale l'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari è stato autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Viste le istanze presentate dal direttore generale della unità sanitaria locale BA/4 di Bari in data 17 luglio 1995 e 21 luglio 1995 intese ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti:

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1992, i seguenti sanitari:

Ditonno dott. Pasquale, ricercatore universitario di urologia presso la cattedra di urologia «R» e divisione di nefrologia chirurgica e trapianto di rene del policlinico di Bari;

Ricapito dott. Vito, assistente ospedaliero di urologia presso la divisione di urologia del policlinico di Bari.

Art. 2.

Il direttore generale dell'unità sanitaria locale BA/4 di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A6477

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 ottobre 1995.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carignano del Sulcis».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Carignano del Sulcis» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllatâ dei vini «Carignano del Sulcis»;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, favorevole alla richiesta ai modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Carignano del Sulcis» e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 1995;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carignano del Sulcis» — riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989 — è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrerre dalla vendemmia 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini a denominazione di origine controllata «Carignano del Sulcis» nelle tipologie «riserva», «superiore», «novello» e «passito» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, — le denuncie dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Carignano del Sulcis» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Carignano del Sulcis», limitatamente alle tipologie «riserva», «superiore», «novello» e «passito», in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto nel sopra citato art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dall'albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a denominazione di origine controllata «Carignano del Sulcis» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dall'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CARIGNANO DEL SULCIS»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Carignano del Sulcis» è riservata ai vini rosso, rosso riserva, rosso superiore, rosato, novello e passito, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione d'origine controllata «Carignano del Sulcis» rosso, riserva, superiore, rosato, novello e passito devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Carignano per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito del Sulcis comprendente per intero il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Cagliari: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Teulada, Tratalias, Villaperuccio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Carignano del Sulcis» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti di cui all'art. 15 della legge n. 164/1992, unicamente i vigneti di giacitura e di orientamento adatti, con esclusione dei terreni male esposti, di scarsa profondità o fortemente erosi, particolarmente umidi e quelli ubicati al di sopra dei 400 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e comunque idonei ad assicurare le caratteristiche delle uve e dei vini previste nel presente disciplinare.

I nuovi impianti ed i reimpianti successivi all'approvazione del presente disciplinare, escludono i sistemi espansi (tendone, pergole, palmette e forme similari).

I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi ad ettaro e la produzione media non deve superare i kg 3,5 a ceppo. Per le viti aventi forma di allevamento ad alberello, i nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 5.000 ceppi ad ettaro e la produzione media non deve superare i kg 2,200 per ceppo.

È vietata ogni pratica di forzatura. È tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso in numero massimo di due interventi nelle stagioni primaverile ed estiva e comunque non oltre il 15 agosto.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le t 11.

La resa massima di uva per ettaro dei vini a denominazione d'origine controllata «Carignano del Sulcis» rosso superiore e passito non puo superare le t 7,5.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi; oltre detto limite tutta la produzione decade dalla denominazione d'origine controllata.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante ed alla produzione per ceppo.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di affinamento obbligatorio in bottiglia dei vini di cui all'art. 2, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 65% per le tipologie rosso, riserva, superiore e novello ed al 60% per la tipologia rosato. Qualora vengano superati questi limiti, ma non rispettivamente il 70% ed il 65%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltre questi limiti decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

Nella vinificazione dei vini di cui all'art. 2, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione d'origine controllata «Carignano del Sulcis» rosso, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo di 12%, mentre quelle destinate alla produzione delle tipologie «rosso riserva» e «rosso superiore» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di 12,5%.

Per le tipologie riserva e superiore è previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia. Per la tipologia rosso è previsto esclusivamente un periodo di affinamento in bottiglia di almeno tre mesi.

Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Carignano del Sulcis» superiore deve provenire esclusivamente da vigneti aventi la forma di allevamento ad alberello ed alberello appoggiato.

Nel caso di rivendicazione della tipologia «Carignano del Sulcis» superiore non puo essere effettuato alcun tipo di arricchimento.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie novello e rosato, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo dell'11%.

Nella vinificazione del vino a denominazione d'origine controllata «Carignano del Sulcis» passito, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

a) l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 10 ottobre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

b) l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata; puo avvenire altresì su pianta, sotto tettoie, e/o anche al sole fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino non inferiore al 27%;

c) la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di capacità non superiore a 10 ettolitri;

d) il periodo di invecchiamento è di almeno sei mesi di cui almeno tre mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve e l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre successivo;

e) al termine del periodo di invecchiamento, il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.

Art. 6.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Carignano del Sulcis» rosso, all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, gradevolmente intenso;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 25 per mille.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Carignano del Sulcis» riserva, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso;

odore: intenso, equilibrato;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 26 per mille.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Carignano del Sulcis» superiore, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

odore: intenso e caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 13%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 26 per mille.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Carignano del Sulcis» rosato, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato più o meno carico;

odore: gradevolmente vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Carignano del Sulcis» novello, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, fruttato;

sapore: asciutto, sapido;

zuccheri riduttori residui massimi: 6 g/l;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Carignano del Sulcis» passito, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosso all'ambrato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: dolce, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 16% di cui 14 svolto;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 28 per mille;

zuccheri riduttori: minimo 5%.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione d'origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche, di modificare con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Ai vini a denominazione d'origine controllata di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Per la tipologia superiore non è consentita la qualificazione riserva.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nell'area delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

I vini a denominazione d'origine controllata «Carignano del Sulcis» rosso, novello e rosato, devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri.

I vini a denominazione d'origine controllata «Carignano del Sulcis» riserva e superiore, devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro delle seguenti capacità: litri 0,750, litri 1,500, litri 3,00.

Le bottiglie nelle quali sono confezionati i vini a denominazione d'origine controllata «Carignano del Sulcis» riserva, superiore e passito debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, cònsoni ai caratteri di un vino di pregio e chiuse con tappo in sughero.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Carignano del Sulcis» passito deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 0,750 e chiuse con tappo in sughero.

In etichetta deve figurare obbligatoriamente per tutte le tipologie l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

95A6451

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vista la tabella XXIX-*bis* relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario in ingegneria biomedica, approvata con decreto ministeriale 31 marzo 1994;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Visto il telex 29 ottobre 1994, prot. n. 2669, con il quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato che le proposte relative ad istituzioni di diplomi universitari *ex novo*, che non richiedano finanziamenti ministeriali e che siano conformi agli ordinamenti didattici nazionali, non sono vincolati alla preventiva previsione nel piano di sviluppo universitario, ritenendosi la loro istituzione ed attivazione espressione di autonomia di ciascuna sede universitaria in ambito delle risorse finanziarie disponibili o acquisite;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 5 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2, nell'elenco delle lauree e diplomi conferiti dalla facoltà di ingegneria è aggiunto:

«diploma in ingegneria biomedica (con sede a Cesena), durata del corso tre anni».

All'art. 233, al primo comma, nell'elenco dei diplomi universitari rilasciati dalla facoltà di ingegneria, è aggiunto:

«ingegneria biomedica».

Al medesimo art. 233, il secondo comma è soppresso e sostituito come segue:

«I predetti corsi di diploma sono raggruppati in tre settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e

distinti ambiti professionali, ad eccezione di quelli di ingegneria dell'ambiente e delle risorse, di ingegneria logistica e della produzione e di ingegneria biomedica, aventi caratteristiche intersettoriali».

Dopo l'art. 237, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al corso di diploma universitario in ingegneria biomedica (con sede a Cesena):

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN INGEGNERIA BIOMEDICA
(con sede a Cesena)

Art. 238 *(Istituzione e obiettivi dei corsi di diploma universitario).* — 1. Presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna è istituito il seguente corso di diploma universitario, di durata triennale: ingegneria biomedica.

2. Il diploma universitario in ingegneria biomedica è intersettoriale.

3. Il corso di diploma universitario in ingegneria biomedica può essere articolato in orientamenti, stabiliti dalla facoltà di ingegneria all'atto dell'emanazione del proprio regolamento. È costituito un unico consiglio, indipendentemente dal numero degli orientamenti.

4. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in ingegneria biomedica.

5. Obiettivo generale del corso di diploma in ingegneria biomedica è quello di formare tecnici con preparazione di livello universitario, qualificati anche per svolgere attività di supporto alla ricerca e per recepire e gestire l'innovazione adeguandosi all'evoluzione scientifica e tecnologica. Si richiede pertanto una buona formazione di base, rivolta però, più agli aspetti applicativi che a quelli teorico-astratti; una preparazione ingegneristica a largo spettro, anche se orientata a un settore specifico: una formazione professionalizzante che addestri all'utilizzo delle conoscenze di base e ingegneristiche per la soluzione di problemi applicativi.

Art. 239 *(Accesso ai corsi di diploma universitario).* — 1. L'iscrizione al corso di diploma universitario in ingegneria biomedica è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

2. Il numero degli iscritti al primo anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. In ogni caso, per realizzare una efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento dovrà avere un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

3. Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 240 *(Corsi di laurea e diplomi universitari affini).* — 1. Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è dichiarato mutuamente affine a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX (decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 — *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186 — e successive modificazioni ed integrazioni).

2. Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti, o parte, degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi atti a completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

3. Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso non potrà in ogni caso essere superiore al terzo.

4. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario, o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguendo il criterio della loro utilità ai fini della formazione richiesta per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. La facoltà identificherà i modi più appropriati per consentire, sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, sia a quelli che abbiano interrotto gli studi nell'ambito di un corso di laurea in ingegneria, di completare i propri studi con il conseguimento di un diploma universitario.

5. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

6. La facoltà, nel riconoscere gli studi di un corso di diploma per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati in misura tale che, per conseguire la laurea, il numero degli insegnamenti ulteriori, sia integrativi, sia propri del corso di laurea, non sia di norma superiore, rispettivamente, a quattro annualità e a quattordici annualità. Nel caso di

proseguimento degli studi la facoltà dovrà quindi tenere presente i predetti vincoli nel formulare i relativi piani di studio.

Art. 241 *(Articolazione del corso degli studi)*. — 1. La durata degli studi del corso di diploma universitario in ingegneria biomedica è stabilita in tre anni.

2. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento della facoltà.

3. Complessivamente l'attività didattica assistita comprende almeno 2100 ore organizzate in 30 moduli didattici. Di esse, almeno 500 ore sono di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio, potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificati enti pubblici e privati, italiani e stranieri. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente valutazione, potrà essere ritenuta dal consiglio della competente struttura didattica, equivalente, al massimo, a due moduli didattici.

4. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà. La facoltà, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, seguirà criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali a un valore sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.

5. Le tabelle di cui all'art. 244 riportano per il diploma universitario in ingegneria biomedica il numero dei moduli didattici e i relativi settori scientifico-disciplinari, da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici. La facoltà completerà le indicazioni fino a trenta moduli didattici, in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

6. L'esame di diploma consiste in una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un elaborato scritto.

Art. 242 *(Regolamento dei corsi di diploma universitario)*. — 1. I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma universitario in ingegneria biomedica in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

2. In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica assistita e di settore scientifico-disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

3. Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del diploma universitario, nel senso di differire dall'insegnamento omonimo utilizzato nel corso di laurea, occorre aggiungere alla sua denominazione la sigla (D.U.). Le denominazioni di insegnamenti integrati, formati da moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari differenti, saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di diploma non comporta necessariamente identità di programma e di svolgimento, e quindi di docente.

4. Nel regolamento sarà altresì indicata la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticità. Saranno inoltre specificate le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalità dell'esame finale di diploma.

5. Nel regolamento saranno infine riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi a un anno di corso successivo.

6. Il consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica; potrà altresì prevedere brevi corsi sulle norme e i principi del disegno tecnico per quegli studenti il cui *iter* degli studi precedenti non li abbia previsti.

7. La facoltà potrà inoltre prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà stessa. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'Ateneo anche utilizzando uno dei moduli didattici a scelta.

Art. 243 *(Docenza)*. — 1. La copertura dei moduli didattici attivati è attribuita dal consiglio di facoltà a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, ovvero, per affidamento, a professori di ruolo o a ricercatori confermati, sempre del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine.

2. Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne potranno essere affidati moduli didattici, con le modalità previste nello statuto dell'Università di Bologna, a professori a contratto.

Art. 244 *(Ordinamento dei corsi di diploma universitario)*. — 1. Il *curriculum* del diploma universitario in ingegneria biomedica è formulato con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportate le indicazioni di uno o più settori scientifico-disciplinari con il relativo numero di moduli didattici; quando necessario, è anche riportata una precisazione dei contenuti scientifico-professionali.

2. Nella tabella *A* sono indicati i moduli didattici che concorrono a creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti i diplomi universitari in ingegneria.

5. Per il corso di diploma universitario intersettoriale in ingegneria biomedica, la tabella D1, unitamente alla tabella *A* indica l'ordinamento didattico complessivo.

6. Gli eventuali orientamenti del corso di diploma in ingegneria biomedica hanno l'obiettivo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico, sia tecnico progettuali, realizzative e di esercizio. I moduli didattici, in numero non inferiore a tre, sono scelti dalla facoltà in accordo con l'obiettivo indicato, in fase di formulazione del proprio regolamento.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

TABELLA A

Moduli didattici comuni a tutti i D.U. in Ingegneria

CODIFICA DEL SETTORE	DENOMINAZIONE DEL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE	NUMERO DI MODULI	CONTENUTO DEI MODULI
A02A - A01C A03X - A04A A01A - A01B A02B - S01A	Analisi matematica - Geometria Fisica matematica - Analisi numerica Logica matematica - Algebra Probabilità e statistica matematica - Statistica	4	MATEMATICA
B01A	Fisica generale	1	FISICA
B01A - B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	FISICA
C06X	Chimica	1	CHIMICA
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	INFORMATICA DI BASE
H15X I27X P01A	Estimo Ingegneria economico-gestionale Economia politica	1	ECONOMIA E GESTIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

TABELLE D

Moduli didattici specifici dei diversi D.U. intersettoriali

TABELLA D.1 - D.U. in INGEGNERIA BIOMEDICA

CODIFICA DEL SETTORE	DENOMINAZIONE DEL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE	NUMERO DI MODULI	CONTENUTO DEI MODULI
E05A - E13X E04A - E06A	Biochimica - Biologia applicata Fisiologia generale - Fisiologia umana	2	
K06X I26A I26B	Bioingegneria elettronica Bioingegneria meccanica Bioingegneria chimica	3	PRINCIPI DI BIOINGEGNERIA
I03X	Fluidodinamica	1	
I04B - I04C I05A - I05B	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	1	PRINCIPI DI TERMOFISICA E MACCHINE A FLUIDO
I07X I08A	Meccanica applicata alle macchine Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1	MECCANICA DEI SOLIDI E DELLE MACCHINE
I14A I26B	Scienza e tecnologia dei materiali Bioingegneria chimica	1	MATERIALI BIOCOMPATIBILI
I17X I18X	Elettrotecnica Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1	PRINCIPI E MACCHINE ELETTRICHE
K01X	Elettronica	1	
K03X K05A	Telecomunicazioni Sistemi di elaborazione delle informazioni	2	
K04X	Automatica	1	

+ 7 moduli didattici da definire in sede locale.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 ottobre 1995

Il rettore: ROVERSI-MONACO

95A6405

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n.78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trento;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 6 settembre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Viene inserito all'art. 68 l'insegnamento di «letteratura russa contemporanea».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 18 ottobre 1995

Il rettore: ZUELLI

95A6453

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 370 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 4 settembre 1995), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 novembre 1995, n. 455** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Trasferimento all'AIMA di fondi per corrispondere agli impegni nei confronti dell'Unione europea, relativi ai prelievi nel settore lattiero-caseario».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente dereto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalla decisione n. 94/871/CE del 21 dicembre 1994, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1990-1991, è autorizzato il trasferimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA dell'importo di lire 487.800 milioni per l'anno 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La decisione n. 94/871/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1991 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352 del 31 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A6519

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un consolato onorario in Norfolk (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Norfolk (USA) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Norfolk (USA) un consolato di seconda categoria, posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Filadelfia, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato della Virginia, eccettuate le contee di Arlington e Fairfax.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A6464

Istituzione di un consolato onorario in Pittsburgh (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Pittsburgh (USA) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Pittsburgh (USA) un consolato di seconda categoria, posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Filadelfia, con la seguente circoscrizione territoriale: le diciotto contee della Pennsylvania occidentale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A6465

Istituzione di un consolato onorario in Port Vila (Vanuatu)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Port Vila (Vanuatu) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Canberra con circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato di Vanuatu.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A6466

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 369, recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti».

Il decreto-legge 1° settembre 1995, n. 369, recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 4 settembre 1995.

95A6456

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 543/1995 del 19 ottobre 1995

Specialità medicinale: NAVELBINE, 1 flac. 10 mg/1 ml; 1 flac. 50 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Winckelmann, 1.

Modifica apportata: estensione di indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: carcinoma polmonare non a piccole cellule; carcinoma mammario metastatico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. 544/1995 del 19 ottobre 1995

Specialità medicinale: BILIEPAR, 20 capsule × 150 mg; 20 capsule × 300 mg.

Titolare A.I.C.: I. Bir.N. Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Vittorio Grassi, 9/15.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti):

per la preparazione Biliepar 150 mg: una capsula contiene: principio attivo invariato; eccipienti: cellulosa microcristallina mg 22, amido di mais mg 60, silice precipitata mg 10, magnesio stearato mg 10, gelatina mg 65,6, biossido di titanio mg 2,4, acqua mg 12;

per la preparazione Biliepar 300 mg: una capsula contiene: principio attivo invariato; eccipienti: cellulosa microcristallina mg 18, amido di mais mg 20, silice precipitata mg 10, magnesio stearato mg 10, gelatina mg 65,6, biossido di titanio mg 2,4, acqua mg 12.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già in commercio possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza in etichetta.

Provvedimento n. 545/1995 del 19 ottobre 1995

Specialità medicinale: RETALZEM, 16 capsule da 180 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifiche apportate: produttore: ogni singola fase dell'intero ciclo produttivo (controllo materie prime, produzione e controllo semilavorato, operazioni terminali di confezionamento ed i controlli analitici sul prodotto finito) sono effettuate anche presso l'officina della F.I.R.M.A. S.p.a. - Fabbrica italiana ritrovati medicinali affini nello stabilimento sito in Firenze, via Scandicci, 37.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 546/1995 del 20 ottobre 1995

Specialità medicinale: K FLEBO, 1 mEq 5 fiale 10 ml; K FLEBO, 3 mEq 5 fiale 10 ml.

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1.

Modifiche apportate: produttore: la produzione, i controlli sul prodotto finito e le operazioni terminali (astucciamento ed inscatolamento) della specialità medicinale in oggetto, sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica Fisiopharma S.r.l. sita in Palomonte nucleo industriale 84020 Palomonte (Salerno).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

94A6458

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Monfalcone, Silvi, Rodi Garganico e Mola di Bari

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 11 settembre 1995, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 2.960 e le porzioni di manufatti ivi insistenti, incamerate allo Stato, site nel comune di Monfalcone, in località Panzano, riportate nel catasto fondiario del comune censuario di Monfalcone, al foglio di mappa n. 33, particella n. 5560/parte, così ripartita: ex particelle n. 919/29 (fabbricato per mq 420), n. 842/3 (fabbricato per mq 130), n. 854/4 (corte per mq 2.380) e n. 894/20 (fabbricato e corte per mq 30).

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 21 settembre 1995, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di complessivi mq 802, sita nel comune di Silvi, in località Marina (Teramo), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 2, particelle numeri 263 e 577.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 21 settembre 1995, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 456, sita nel comune di Rodi Garganico, in località Ripa, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, alla partita n. 2655, foglio di mappa n. 3, particella n. 259.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 21 settembre 1995, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 201, sita nel comune di Mola di Bari, in località Cozze, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 25/A, particella n. 831.

95A6393

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di vite di selezioni clonali della varietà Maceratino B

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

MC-MM 1 da Maceratino B;

MC-MM 3 da Maceratino B;

MC-PVD da Maceratino B.

Tali selezioni clonali sono iscitte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

95A6427

Pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Osco» o «Terre degli Osci», «Rotae», «Molise» e proposte dei relativi disciplinari di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sottoelencate: «Samnium», «Osco» o «Terre degli Osci», «Rotae», «Molise» per i vini da tavola prodotti nei territori per ciascuno di essi indicati e ricadenti nell'ambito della regione Molise;

Considerato che i richiedenti il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Samnium» sopra indicata hanno chiesto di sostituire tale denominazione con quella di «Osco» o «Terre degli Osci» in quanto la regione Campania si era opposta, per motivi di legittimità, alla utilizzazione della indicazione «Samnium» per i vini da tavola prodotti nel territorio della provincia di Campobasso assumendo che tale eventuale uso generava confusione con la indicazione geografica tipica «Sannio» o «Sannio beneventano» richiesta dalla medesima regione per i vini prodotti nel corrispondente territorio;

Ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Osco» o «Terre degli Osci», «Rotae», «Molise» per i vini da tavola prodotti nei territori per ciascuno di essi indicati e ricadenti nell'ambito della regione Molise ed ha proposto i relativi disciplinari di produzione di seguito riportati.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Campobasso.

La indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Campobasso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Campobasso fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Campobasso.

I vini ad indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al precedente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie novello e frizzante limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» bianco, rosso e rosato a tonnellate 19; per i vini ad indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» con la specificazione del vitigno, a tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Osco» o «Terre degli Osci» bianco: 10%;

«Osco» o «Terre degli Osci» rosso: 10,5%;

«Osco» o «Terre degli Osci» rosato: 10,5%;

«Osco» o «Terre degli Osci» novello: 11%;

«Osco» o «Terre degli Osci» frizzante: 10%;

«Osco» o «Terre degli Osci» passito: secondo la normativa vigente.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Rotae» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Rotae» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Rotae» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Rotae» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Isernia.

La indicazione geografica tipica «Rotae» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Campobasso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Isernia fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Rotae» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Isernia.

I vini ad indicazione geografica tipica «Rotae» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al precedente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie novello e frizzante limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Rotae» bianco, rosso e rosato a tonnellate 19; per i vini ad indicazione geografica tipica «Rotae» con la specificazione del vitigno, a tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Rotae», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Rotae» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Rotae» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Rotae» bianco: 10%;

«Rotae» rosso: 10,5%;

«Rotae» rosato: 10,5%;

«Rotae» novello: 11%;

«Rotae» frizzante: 10%;

«Rotae» passito: secondo la normativa vigente.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Rotae» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Rotae» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Molise» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Molise» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Molise» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Molise» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Campobasso e di Isernia.

La indicazione geografica tipica «Molise» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le predette province è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Molise» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Campobasso e di Isernia, nella regione Molise.

I vini ad indicazione geografica tipica «Molise» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al precedente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie novello e frizzante limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Molise» bianco, rosso e rosato a tonnellate 19; per i vini ad indicazione geografica tipica «Molise» con la specificazione del vitigno, a tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Molise», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

10% per i rossi,

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Molise» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Molise» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Molise» bianco: 10%;

«Molise» rosso: 10,5%;

«Molise» rosato: 10,5%;

«Molise» novello: 11%;

«Molise» frizzante: 10%;

«Molise» passito: secondo la normativa vigente.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Molise» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Molise» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A6461

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di medaglie al valore aeronautico

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1995 sono state concesse le seguenti medaglie al valore aeronautico:

Medaglie di bronzo

Brigadiere G. di F. pil. el. Pucci Achille, nato a Marino il 9 giugno 1962. — «Pilota di elicottero impegnato in una missione operativa, notava la presenza in mare di due persone in evidente stato di grave difficoltà. Nonostante disponesse di un mezzo non specificatamente attrezzato per il soccorso, con abile manovra e dopo reiterati tentativi dovuti alle condizioni del mare, riusciva a recuperare le due persone quando erano già allo stremo delle forze.

Nel corso dell'intervento dimostrava spiccate doti di perizia aviatoria, elevato spirito di umana solidarietà e sprezzo del pericolo». — Acque di Capo Noli (Savona), 25 febbraio 1995.

Brigadiere G. di F. spec. el. Pompili Valerio, nato a Bedford il 28 aprile 1967. — «Specialista di elicottero impegnato in una missione operativa, su un mezzo non specificatamente attrezzato per il soccorso, collaborava efficacemente con il pilota in un'abile manovra di recupero in mare di due persone in evidente stato di grave difficoltà.

Nel corso dell'intervento dimostrava spiccate doti di perizia aviatoria, elevato spirito di umana solidarietà e sprezzo del pericolo». — Acque di Capo Noli (Savona), 25 febbraio 1995.

95A6424

MINISTERO DEL TESORO

Concessione alla Taormina Tours S.r.l. dell'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con decreto ministeriale n. 22-23/197ab del 2 ottobre 1995 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla Taormina Tours S.r.l. proprietaria delle agenzie di viaggi e turismo Sunshine Travel ubicate a Giardini Naxos in via Recanati 18 ed a Taormina in via Timeo, 23, esercenti l'attività di intermediazione in cambi.

95A6463

Revoca alla Cassa rurale ed artigiana Padania, in Reggio Emilia, dell'autorizzazione all'attività bancaria e liquidazione coatta amministrativa della stessa.

Il Ministro del tesoro, con decreto dell'11 ottobre 1995, ha disposto la revoca dell'autorizzazione dell'attività bancaria alla Cassa rurale ed artigiana Padania, con sede in Reggio Emilia, e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

95A6462

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 novembre 1995

Dollaro USA	1595,53
ECU	2061,74
Marco tedesco	1122,82
Franco francese	325,59
Lira sterlina	2521,42
Fiorino olandese	1002,28
Franco belga	54,618
Peseta spagnola	13,013
Corona danese	289,70
Lira irlandese	2577,90
Dracma greca	6,814
Escudo portoghese	10,691
Dollaro canadese	1183,19
Yen giapponese	15,379
Franco svizzero	1393,48
Scellino austriaco	159,55
Corona norvegese	254,67
Corona svedese	239,95
Marco finlandese	372,87
Dollaro australiano	1210,21

95A6552

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1995 recante: «Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio salernitana, in Salerno». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 1995)

Al sesto comma delle premesse del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 20 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Vista la delibera del *6* giugno 1995 ...», leggasi: «Vista la delibera del *2* giugno 1995 ...».

Alla stessa pagina, seconda colonna, nel dispositivo del decreto dove è scritto: «... nella seduta del *6* giugno 1995, ...», leggasi: «... nella seduta del *2* giugno 1995, ...».

95A6526

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 1995)

All'art. 3, comma 3, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 35, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «3. *Ulteriore determinazione* dei trasferimenti erariali ...», deve leggersi: «3. *Ulteriori determinazioni* dei trasferimenti erariali ...».

95A6548

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 5 7 0 9 5 *

L. 1.300